

L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER LE PARTITE IVA

Ho letto che è stata istituita una sorta di indennità di disoccupazione per i collaboratori iscritti alla Gestione separata Inps. Me lo confermate? È già possibile accedervi?

R.C. - Bologna

Il nostro lettore si riferisce all'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (IsCro) introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla legge di bilancio 178/2020 (commi da 386 a 400), in attesa di una definitiva riforma degli ammortizzatori sociali che comprenda tutte le tipologie del lavoro.

L'IsCro è uno strumento di supporto economico pensato per i liberi professionisti con partita Iva iscritti alla Gestione separata Inps; verrà erogata per sei mesi dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, da effettuarsi in modalità telematica entro il 31 ottobre di ogni anno. Nella richiesta dovranno anche essere autocertificati i redditi prodotti per gli anni precedenti ed è previsto il coinvolgimento da parte dell'Inps dell'Agenzia delle entrate per la verifica degli stessi.

Al momento della domanda, e per tutta la durata dell'erogazione dell'indennità, per quanto riguarda i primi due punti occorre:

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non percepire il reddito di cittadinanza;
- aver prodotto un reddito da lavoro autonomo nell'anno precedente alla presentazione della domanda inferiore al 50% della media dei medesimi redditi percepiti nei tre anni precedenti a quello precedente alla presentazione della domanda;
- avere dichiarato nell'anno precedente alla pre-

sentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro (importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati);

- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale. La chiusura della partita Iva mentre si percepisce il contributo determina la perdita del diritto e l'obbligo di restituzione degli importi erogati dopo la cessazione dell'attività.

L'erogazione dell'indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale monitorata dall'Anpal. I criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento saranno stabiliti con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro il 1° marzo 2021.

La misura del sussidio è pari al 25% dell'ultimo reddito certificato, su base semestrale, entro un limite minimo e massimo, fissati rispettivamente in 250 e 800 euro mensili. Per il periodo in cui si percepisce l'indennità non è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Per fare fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'IsCro, è previsto un incremento del contributo a carico degli iscritti alla Gestione separata che non hanno altra copertura previdenziale, pari allo 0,26% nel 2021 e allo 0,51% per gli anni 2022 e 2023.

L'IsCro non concorre alla formazione del reddito da lavoro e potrà essere richiesta una sola volta nel triennio di sperimentazione.